



Università degli Studi di Firenze

Area Risorse Umane
Ufficio Concorsi e Gestione dell'Orario di Lavoro

Firenze, li 12 marzo 2008

Prot.n. 18633 pos. /

Circ.n. 1/2008

Ai Dirigenti
Ai Responsabili delle Unità Amministrative
Ai Responsabili degli Uffici
Ai Referenti del Servizio Presenze
Al Personale tecnico e amministrativo

Sede

Oggetto: Lavoro straordinario – Rilevazione e autorizzazione.

La legge finanziaria 2008 ha fatto espresso divieto alle pubbliche amministrazioni di erogare compensi per lavoro straordinario qualora la prestazione aggiuntiva non sia registrata da sistemi di rilevazione automatica delle presenze (art. 3, comma 83 della L. 27/12/2007) ¹, pertanto la rilevazione attraverso l'utilizzo del badge è necessaria per la retribuità del lavoro straordinario.

Inoltre è necessaria l'autorizzazione che deve:

- essere preventiva, cioè predisposta prima dell'effettuazione della prestazione;
- essere adottata per la singola giornata lavorativa;
- monitorare la spesa pubblica, affinché non siano superati i tetti di spesa;
- valutare le esigenze di servizio;
- tutelare la salute del dipendente;
- essere trasmessa all'Ufficio Concorsi e Orario di Lavoro.

Tanto premesso, si rinvia alla Circolare di Ateneo n. 9288 del 16/2/2006 relativa al lavoro straordinario e si ricordano le responsabilità erariali e dirigenziali connesse .

M.A.Noce

F.to Il Dirigente Area Risorse Umane
(Dott.ssa Maria Orfeo)

¹ “Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze” -Art.3, comma 83 della L. 27/12/2007.